

N.23821 del Repertorio N.7797 della Raccolta

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno ventiquattro
del mese di maggio

In Catania, nella sede della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura in Via Cappuccini n.2

Dinanzi a me, dott. Francesco Attagui, Notaio in Catania,

iscritto al ruolo del Collegio Notarile di questa città, e

senza la presenza dei testimoni per avervi gli infrascritti

comparenti che hanno i requisiti voluti dalla legge,

d'accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente

rinunziato

sono presenti i signori

Avv. Vincenzo Bianco, avvocato, nato ad Aidone il giorno

ventiquattro febbraio 1951, il quale interviene al presente

atto in nome e per conto ed in rappresentanza del Comune di

Catania, codice fiscale 00137020871, nella sua qualità di

Sindaco pro tempore della città suddetta ivi domiciliato per

la carica nel Palazzo Municipale, a quest'atto autorizzato

con delibere Consiliari del diciassette ottobre 1994 e del

diciotto aprile 1995 che in copia autentica si allegano a

quest'atto sub "A" e "B".

Cavaliere del Lavoro dottor Giuseppe Torrisi, nato a

Catania il diciassette dicembre 1928 che interviene al



presente all'atto quale Presidente come legale

rappresentante della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura della Provincia di Catania, con

sede in Catania Via Cappuccini n. 2, codice fiscale

80000090870 ivi domiciliato per la carica in esecuzione

delle deliberazioni della Giunta Camera n. 389 in data

20.12.1994 e n. 12 in data 10.01.1995, che in copia autentica

si allegano a quest'atto rispettivamente sub "C" e "D".

- Dottor Ugo Colajanni, industriale, nato a Caltanissetta il

venticinque gennaio 1937, che interviene al presente atto

quale Presidente della Camera di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura della Provincia di Siracusa, con

sede in Siracusa Via Duca degli Abruzzi n. 4, codice fiscale

80000070898 in esecuzione della delibera della Giunta

Camera in data ventuno aprile 1995 che in copia autentica

si allega a quest'atto sub "E".

- Dottor Giuseppe Miceli, funzionario, nato a Valledolmo

(CL) il giorno tre febbraio 1941, che interviene al presente

atto nella qualità di Commissario Straordinario e come legale

representante dell'Azienda Siciliana Trasporti -


A.S.T. istituita con legge regionale n. 22 agosto 1947 n. 7 e

successive modificazioni, con sede in Palermo via Caduti

senza Croce n. 28, codice fiscale 000110790821, domiciliato

per la carica presso la sede della detta azienda tale

è nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana



...n.125/Gab del tre maggio 1995 e in esecuzione delle deliberazioni

Commissariali n.173 del venti dicembre 1994 e n.22 del

ventotto febbraio 1995, che in copia autentica si allegano a

quest'atto rispettivamente sub "F" e "G".

- Dottor Giuseppe Scuderi, imprenditore, nato a Catania il

giorno undici marzo 1954 che interviene al presente atto

nella qualità di Presidente e come tale legale

rappresentante dell'Associazione "APINDUSTRIE Catania" con

sede in Catania in via F.Crispi n.33, ove è domiciliato per

la carica, codice fiscale 93003850877 in esecuzione della

delibera della Giunta di Presidenza del 20 aprile 1995 che

in estratto in data odierna, autenticato in originale si allega al

presente atto sub "M", riprodotto dal repertorio n.23819 si allega al presente atto segnato di

lettera "H"

- Dottor Giacomo Torrisi, cooperatore, nato a Catania il

giorno venticinque settembre 1944, residente in Acireale Via

Ismello n.32, che interviene al presente atto:

a) in nome, conto e rappresentanza della società cooperativa

PROMOSICILIA a responsabilità limitata con sede in Palermo,

piazza Vittorio Emanuele Orlando n.6 ove è domiciliato,

codice fiscale 03861720823, iscritta al n.37112 Registro

Società presso il Tribunale di Palermo, giusta procura

ricevuta dal Notaio Tommaso Falletta di Palermo in data

undici maggio 1995, repertorio 23546 che in originale si

allega al presente atto sub "I" rilasciatagli dal dottor

Massimo Accolla, nato a Siracusa il due gennaio 1953, nella
qualità di Presidente e legale rappresentante della suddetta
società in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione in data ventuno aprile 1995 che in estratto
autenticato si allega a quest'atto sub "L";
ed inoltre in nome, conto ed in rappresentanza del Consorzio
Nazionale Servizi società cooperativa a r.l. con sede in
Bologna, via Larga n.25, ove è domiciliato, iscritta al
n.44891 del registro Società presso il Tribunale di Bologna,
codice fiscale 02884150588 giusta procura speciale ricevuta
dal Notaio Andrea Errani di Bologna in data undici maggio
1995 N.46509 del Repertorio che in originale si allega al
presente atto sub "M", rilasciataglia dal Dott.Daniele
Olivieri, nato a Fusignano l'otto aprile 1946, nella qualità
di Presidente e legale rappresentante della società suddetta
in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione in data ventuno aprile 1995 che in estratto
autenticato si allega al presente atto sub "N"
- signora Anna Mertoli, imprenditrice, nata a Catania il
ventisei aprile 1959, che interviene al presente atto quale
Presidente e legale rappresentante dell'Associazione
Provinciale di Catania della Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e delle Piccole Imprese con sede in Catania
Viale XX Settembre n.21, ove è domiciliata per la carica, in
esecuzione della delibera della Direzione Provinciale del

quindici maggio 1995 che in estratto autenticato da me

Notaio in data odierna si allega a quest'atto sub. "O";

l'Avv. Antonino Sposito, nato a Lentini il cinque settembre

1925, residente in San Giovanni La Punta Via Della Regione

n.171 che interviene al presente atto:

a) quale Vice Presidente e come tale legale rappresentante

dell'Associazione degli Industriali della Provincia di

Catania con sede in Catania in viale Vittorio Veneto n.109,

ove è domiciliato per la carica, codice fiscale 80006290870,

in forza dei poteri statutari ed in esecuzione della

delibera del Consiglio Direttivo della detta Associazione in

data diciannove maggio 1995 che si allega al presente atto

sotto lettera "P";

b) in nome, conto e rappresentanza della Sezione Autonoma

degli Edili dell'Associazione Industriali della Provincia di

Catania con sede in Catania Viale Vittorio Veneto n.109,

codice fiscale 93018100870, giusta procura speciale ricevuta

dal Notaio Giuseppe Lombardo di Catania il ventitre maggio

1995 che in originale si allega a quest'atto sub "Q",

rilasciatagli dall'ing. Emanuele Rimini, nato a Catania il

ventuno febbraio 1929, nella qualità di Presidente del

Comitato Direttivo della suddetta sezione in esecuzione

delle delibere del Comitato Direttivo in data quindici

novembre 1994 e ventidue maggio 1995 che si allegano al

presente atto rispettivamente sub. "R" e sub. "S".



«Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale ed obbligo sono certo mi richiedono di ricevere il presente atto mediante il quale convengono e stipulano quanto segue:»

Articolo 1. «L'atto che interviene al presente»

«È costituita tra il Comune di Catania, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della

Provincia di Catania, la Camera di Commercio, Industria

Artigianato e Agricoltura della Provincia di Siracusa,

l'Azienda Siciliana Trasporti A.S.T.A., l'Associazione

Industrie Catania, la Società Cooperativa Promosicilia a

responsabilità limitata, il Consorzio Nazionale Servizi

Società Cooperativa a r.l., la Sezione Autonoma degli Edili

dell'Associazione Industriale della Provincia di Catania,

l'Associazione Provinciale di Catania della Confederazione

Nazionale dell'Artigianato e delle Piccole Imprese e

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Catania

una società per azioni denominata:


INTERPORTO CATANIA S.P.A.

Articolo 2. «La società ha sede in Catania Via Cappuccini n. 2»

Articolo 3. «La società ha per oggetto tutto quanto previsto all'articolo

4 dello statuto sociale che predisposto dai componenti si

allega al presente atto segnato di lettera "T", e per farne



ALLEGATO T RACCOLTA n. 7787

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO DELLA

SOCIETA'

ARTICOLO 1

(Denominazione sociale)

E' costituita una società per azioni denominata "Interporto Catania S.p.A." retta dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

(Sede)

La società ha sede legale in Catania Via Cappuccini n.2.

Con delibera dell'organo sociale competente potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, uffici, succursali, rappresentanze ed agenzie su tutto il territorio nazionale e all'estero.



ARTICOLO 3

(Durata)

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2030 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta, a termini di legge, dall'Assemblea Straordinaria.

ARTICOLO 4

(Oggetto)

La Società ha per oggetto:

a) la realizzazione e la gestione di un interporto in Catania, così come definito dalla legge quattro agosto 1990 n.240 e successive modificazioni, attraverso l'indizione di un

apposito progetto-concorso di livello europeo e modalità di appalto per asta pubblica; tale insediamento dovrà essere localizzato in aree pubbliche o di Enti di pubblico interesse (Comune, F.S., S.p.A.), anche rivalutando strutture ferroviarie esistenti ed in via di dismissione. Nel caso non esistessero aree idonee, le proposte dovranno essere debitamente avanzate agli Organi aventi potestà urbanistica (Consiglio Comunale);


b) la realizzazione e la gestione di altri interporti, autoparchi e centri merci anche nell'ambito della Regione Siciliana;

c) la promozione, l'attuazione e la gestione di iniziative e servizi nel campo del trasporto delle merci, compresi il sistema logistico e qualsiasi altra attività comunque strumentale, complementare o connessa;

d) la gestione e la prestazione di servizi, a favore anche di terzi, connessi alle attività di realizzazione e di gestione di interporti.

La realizzazione dell'oggetto sociale deve essere perseguita in forma diretta ed anche per mezzo di Società controllate o collegate delle quali la Società può promuovere la costituzione salvaguardando la presenza e di capitale pubblico e di capitale privato in quote non inferiore al quaranta per cento (40%).

La società potrà compiere tutte le operazioni ritenute



necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale,
e a tal fine potrà quindi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo:

- compiere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali,
industriali, finanziarie e di vendita di servizi comunque
collegati con l'oggetto sociale, ad eccezione della
intermediazione in valori mobiliari, della raccolta del
risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività
disciplinate dalla legge due gennaio 1991 n.1;

- assumere, in maniera non prevalente rispetto all'oggetto
sociale, partecipazioni cointeressenze in altre società,
consorzi o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto
analogo, affine, connesso o strumentale al proprio, e,
comunque, finalizzate agli obiettivi di cui al punto b) del
presente articolo, nonchè prestare garanzie reali anche a
favore dei terzi.



TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5

(Capitale)

Il capitale sociale è di lire duemiliardi (f.2.000.000.000) ed
è suddiviso in numero duemila (n.2.000) azioni del valore
nominale di lire unmilione (f.1.000.000) ciascuna.

La partecipazione azionaria degli Enti pubblici dovrà avvenire
in coerenza e nel rispetto della ratio della legge nazionale,
salvo il contenuto del successivo articolo 28.

ARTICOLO 6

(Aumento del capitale)

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

In caso di aumento di capitale le azioni di nuova emissione saranno riservate in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni rispettivamente possedute, ferme restando le eccezioni dell'art.2441 Codice Civile.

Gli azionisti avranno altresì diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoperte nei termini e secondo le modalità fissate dall'art.2441 terzo comma Codice Civile.

ARTICOLO 7


(Azioni)

Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti.

Ogni azione dà diritto a un voto.

Ogni Socio ad esclusione degli Enti pubblici non potrà sottoscrivere più del sei per cento (6%) del capitale sociale.

Le azioni sono indivisibili e la Società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse. In caso di comproprietà si applicano le norme di cui all'art.2347 Codice Civile. Il possesso anche di una sola azione costituisce di per sé adesione all'atto costitutivo e alle deliberazioni prese dall'Assemblea degli Azionisti in conformità della Legge e dello Statuto.



I versamenti sulle azioni di nuova emissione saranno effettuati a norma di legge dagli azionisti, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico dei soci in ritardo nei versamenti decorre l'interesse nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea all'atto della delibera di aumento di capitale sociale, fermo, comunque, restando il disposto dell'art.2344 del Codice Civile.

ARTICOLO 8

(Obbligazioni)

La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore, nonché obbligazioni convertibili in azioni, demandando all'Assemblea la fissazione delle modalità di collocamento, di estinzione e di conversione.

La qualifica di socio e l'ammontare delle quote risulteranno unicamente dal libro dei soci.

ARTICOLO 9

(Cessione Azioni)


Se un socio intende vendere in tutto o in parte, le proprie azioni, deve darne comunicazione a mezzo di raccomandata a.r. al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero delle azioni poste in vendita, il loro prezzo e le condizioni di pagamento.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a pubblicizzare l'offerta in modo



che tutti gli altri Soci possano esercitare il diritto di opzione.

I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, devono, entro sessanta giorni dalla pubblicizzazione, comunicare a loro volta, con lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione, le loro intenzioni, ed in modo particolare se intendono procedere all'acquisto, anche delle azioni spettanti ai soci che non esercitano il diritto di prelazione.



Qualora non venisse esercitato il diritto di prelazione per l'intero ammontare delle azioni che si intende cedere, il socio venditore potrà procedere alla vendita anche a terzi non soci al prezzo che riterrà opportuno, previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, che dovrà esprimere il gradimento.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cessione del diritto di opzione per aumenti di capitale e di recesso, operato ai sensi dell'articolo 2437 del Codice Civile.

TITOLO III - ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

(Assemblea)

Le assemblee, ordinaria e straordinaria, legalmente convocate e regolarmente costituite, rappresentano l'universalità dei soci e le loro deliberazioni prese in conformità della legge e

del presente Statuto obbligano tutti i Soci, compresi gli assenti, i dissenzienti, nonché i loro aventi causa, salvo il disposto dell'articolo 2437 Codice Civile.

L'Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

ARTICOLO 11

(Materie riservate all'Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio;
- 2) provvede alla nomina degli Amministratori ed elegge tra i medesimi il Presidente;
- 3) nomina i membri del Collegio Sindacale;
- 4) determina il compenso degli Amministratori e dei sindaci;
- 5) approva i programmi annuali e pluriennali della società.

ARTICOLO 12

(Convocazione dell'Assemblea)

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè in Italia, con le modalità previste dall'articolo 2366 Codice Civile.




Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché l'eventuale seconda convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le formalità di convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori in carica, i Sindaci effettivi in carica e sia rappresentando l'intero capitale sociale.

ARTICOLO 13

(Partecipazione alle assemblee)

 Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'Assemblea stessa.

Ogni azionista, che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea, può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altra persona che non sia amministratore o dipendente della Società. Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta, il tutto nei limiti e con l'osservanza dell'articolo 2372 Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

ARTICOLO 14

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da un Vice Presidente, in difetto dal Consigliere anziano per età.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti, salvo il caso in cui il verbale dell'Assemblea sia redatto da un Notaio.

ARTICOLO 15

(Deliberazioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la metà più uno del capitale sociale.

Essa delibera a maggioranza assoluta di voti.

In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

Per la nomina degli amministratori, si seguono le norme previste dall'articolo 16.

L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale presente.

Le delibere che hanno per oggetto la modifica degli articoli 5 e 16 del presente statuto devono riportare il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale sottoscritto.



Le deliberazioni delle assemblee, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto, vincolano tutti soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti, fatta eccezione per i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

I verbali delle Assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

I verbali delle Assemblee straordinarie devono essere redatti dal Notaio.

Le copie del verbale sono autenticate dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

(Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tredici membri.

La Provincia di Catania, il Comune di Catania, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, ed Agricoltura di Catania, l'Azienda Siciliana Trasporti (AST) quale Ente pubblico della Regione Siciliana, se soci, hanno diritto a designare ciascuno un Consigliere di Amministrazione.

I rimanenti Consiglieri saranno nominati dall'Assemblea a maggioranza dei voti dei Soci partecipanti, assicurando che la composizione complessiva rispetti il rapporto tra capitale pubblico e privato sottoscritto.

I Consiglieri durano in carica per un periodo di tre anni e

sono rieleggibili a norma dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede alle sostituzioni secondo le norme del Codice Civile, tenuto conto della designazione iniziale dei membri; se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

I Consiglieri di Amministrazione designati dagli Enti o eletti dall'Assemblea dei Soci, devono possedere comprovata professionalità nel campo economico-produttivo e dei trasporti, e non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'articolo 1 comma primo della Legge diciotto gennaio 1992, n.16.

ARTICOLO 17

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri, due Vice Presidenti di cui uno in rappresentanza del capitale privato, con funzioni vicarie.

Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario per la verbalizzazione, anche al di fuori dei suoi membri.

ARTICOLO 18

(Riunioni e deliberazioni del Consiglio)

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, sia tutte le volte che il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente Vicario, o in assenza l'altro Vice Presidente, lo giudichi necessario, sia quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale. In caso di impedimento del Presidente e dei due Vicepresidenti il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Consigliere anziano per età.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a.r., o telex o telegramma o fax, debitamente riscontrati, contenenti l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con telex, telegramma o fax, debitamente riscontrati, da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario o dall'altro Vice Presidente, oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.

I Consiglieri non possono farsi rappresentare alle sedute nemmeno da altro Consigliere di Amministrazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Le copie dei verbali sono sottoscritte dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e controfirmate dal Segretario.

ARTICOLO 19

(Poteri del Consiglio - Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea degli azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore delegato, e tra i suoi membri un Comitato esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da due Consiglieri nominati dal Consiglio di Amministrazione, di cui almeno uno di espressione del capitale azionario privato ed uno di espressione del capitale azionario pubblico.

A detto Comitato potranno essere delegate parte delle attribuzioni proprie del Consiglio, con i limiti di legge.

Il Consiglio può conferire speciali deleghe al Presidente e ai

singoli Amministratori fissandone gli eventuali compensi.

Il Consiglio provvederà alle assunzioni dei dipendenti secondo criteri stabiliti dalle vigenti normative di legge.

ARTICOLO 20

(Rappresentanza della Società)

Al Presidente del Consiglio o, in caso di impedimento o assenza, al Vice Presidente Vicario, è attribuita la rappresentanza e la firma della società per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio ogni qualvolta non si sia deliberato diversamente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti.

Il Presidente potrà delegare di volta in volta altra persona a rappresentare la Società come azionista nelle assemblee ordinarie e straordinarie di altre società.

ARTICOLO 21

(Remunerazione dei Consiglieri)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso da determinarsi dall'Assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'Assemblea.

ARTICOLO 22

(Sindaci)

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea ai sensi di legge. I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea, che nomina i sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso loro spettante.

TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

ARTICOLO 23

(Esercizio sociale e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

ARTICOLO 24

(Destinazione degli utili)

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili come segue:

- a) il cinque per cento (5%) al fondo di riserva legale ai sensi e nei limiti di legge;
- b) il novantacinque per cento (95%) secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. I

dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili vanno prescritti a favore della Società.

TITOLO VII - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 25

(Scioglimento e liquidazione)

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicando i poteri e le attribuzioni.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 26

(Clausola compromissoria)

Qualunque controversia, compromettibile in arbitri, dovesse insorgere fra i soci o fra questi e la Società in dipendenza dell'interpretazione ed esecuzione dello Statuto ed, in generale, di tutti i patti o fatti che anche indirettamente formano oggetto dello stesso, e che non si sia potuta risolvere amichevolmente, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale il quale giudicherà secondo diritto e con l'applicazione del codice di procedura.

Il Collegio Arbitrale sarà costituito da tre membri dei quali due designati uno da ciascuna parte tra le quali è sorta la controversia, il Presidente del Collegio sarà nominato dagli Arbitri di parte o, in difetto, dal Presidente del Tribunale

nella cui circoscrizione si trova la sede della Società.

Allo stesso Presidente del Tribunale spetterà la nomina dell'arbitro che una delle parti avrà omesso di designare, purchè siano trascorsi venti giorni dall'invito a designarlo rivoltole dall'altra parte con lettera raccomandata A.R.

Nel caso che le parti controvertenti siano più di due, i tre arbitri saranno scelti con l'accordo di tutte le parti e, se queste non raggiungessero l'accordo su nessuno dei tre arbitri o lo raggiungessero solo su uno o due, l'arbitro o gli arbitri mancanti saranno designati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società.

Sede del Collegio Arbitrale sarà Catania.

Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme di legge.

ARTICOLO 27

(Rinvio alla legge)

Per ogni altro rapporto sociale e per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi in materia.

ARTICOLO 28

(Norme transitorie)

Nella fase costitutiva della S.p.A. e fino all'approvazione del progetto attuativo delle opere oggetto del finanziamento pubblico di cui alla legge 240/90, almeno il cinquantuno per

cento (51%) del capitale sociale dovrà essere sottoscritto da

Enti pubblici o da Aziende Autonome pubbliche.

Vincenzo Bianco, Giuseppe Torrisi, Ugo Colajanni, Giuseppe

Miceli, Giuseppe Scuderi, Giacomo Torrisi, Mertoli Anna,

Antonino Sposito, Francesco Attaguile Notaio